



COMUNE DI ROVIGO
www.comune.rovigo.it

Corpo di Polizia Municipale
Settore Sicurezza

ORDINANZA SINDACALE N. 1 /2014 **DATA:** 31-03-2014

OGGETTO: ORDINANZA IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA - DIVIETO DI ACCATTONAGGIO MOLESTO

IL SINDACO

VISTO l'art. 54 comma 4 del D.Lgs. 267/2000;
VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 05/08/2008;
VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 115/2011;
VISTA la precedente ordinanza sindacale n. 12/2013 del 05/06/2013;
CONSIDERATO che la problematica, oggetto del presente provvedimento, è stata esaminata anche in sede CPOSP in Prefettura;
RITENUTO opportuno procedere ad adozione di ordinanza ex art. 54 TUEL per porre in essere azioni di contrasto del fenomeno dell'accattonaggio molesto in centro città, considerato il continuo aumentare delle presenze, anche per ragioni di decoro;
SENTITO il parere del Comando della Polizia Municipale;

ORDINA

per le motivazioni di cui in premessa, nel centro città di Rovigo, nell'area delimitata dalle vie Dante, della Pace, via Oroboni, via San Bellino, circonvallazione Ovest:

E' vietata qualsiasi forma di accattonaggio con modalità moleste ed insistenti, ovvero ripugnanti - mediante minori o disabili o con animali in cattivo stato di salute o comunque detenuti in evidenti condizioni di maltrattamento o con cuccioli da svezzare -, con comportamenti tesi a suscitare sentimenti di pietà e stimolare l'offerta di denaro, anche senza esplicita richiesta.

Il divieto si estende anche alle presenze non moleste ma che recano intralcio alla circolazione, perché ad esempio sedute o sdraiate a terra, o in piedi ma in prossimità di intersezioni stradali anche semaforizzate o in prossimità dell'entrata di Uffici pubblici.

**IL PRESENTE PROVVEDIMENTO HA VALIDITA' DALLA DATA
DI ADOZIONE AL 31/12/2014**

Si avvisa ai sensi dell'art. 8 della L. 241/1990 che il responsabile del procedimento è il Comandante della Polizia Municipale.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241 del 07/08/1990, si avverte che, avverso alla presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per illegittimità, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto - Venezia o in alternativa, entro 30 giorni, in via amministrativa, al Prefetto di Rovigo.

La Polizia Municipale di Rovigo e le altre Forze di Polizia sono incaricate dell'esecuzione del presente provvedimento.

In caso di violazione si applica ai sensi dell'art. 7 bis D.Lgs. 267/2000 una sanzione amministrativa pecuniaria di 100,00 € con possibilità di pagamento della somma, entro 60 giorni dalla contestazione/notificazione della violazione, al Comune di Rovigo con versamento sul conto corrente postale n. 8024595 intestato al "Comune di Rovigo – sanzioni in materia diversa dal codice della strada - Servizio Tesoreria". Autorità competente a ricevere il rapporto ex art. 18 L. 689/1981: il Sindaco del Comune di Rovigo. Gli eventuali scritti difensivi avverso il verbale di accertamento di violazione devono essere indirizzati al Comune di Rovigo – Comando Polizia Municipale.

Si ordina la pubblicazione all'Albo.

Dalla Residenza Comunale, 31-03-2014

IL SINDACO
Bruno RIVA



- Segreteria Generale per la raccolta
- Comando Polizia Municipale
- Prefettura
- Questura
- Comando Provinciale Arma dei Carabinieri
- Comando Provinciale Guardia di Finanza

SEDE
SEDE
ROVIGO
ROVIGO
ROVIGO
ROVIGO